



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 18 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2025

L'anno **2025**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale di Botticino Mattina**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Paolo Apostoli** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **Dott. Luigi Fadda**

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
APOSTOLI PAOLO	X		APOSTOLI TOMMASO	X	
CASALI ISAIA	X		GUZZONI PAOLO	X	
CERQUI FRANCESCO	X		BILLE' ROBERTA	X	
LONATI ANNA MARIA	X		CAMADINI GIANFRANCO	X	
TOLAINI ELISABETTA	X		CASALI DANIELE	X	
BUSI GIADA SANTA	X		TEMPONI EMILIA	X	
ZANOLA MARIA VERENA	X		CORNACCHIARI CELESTE	X	
CARBONE CECILIA	X		MAI IRINA	X	
SMILLOVICH GIANPAOLO	X				

Presenti : 17 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2025

È presente il dott. Calogero Agnello, responsabile dell'U.O.C. Economico – Finanziaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi da 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prescrive che in ogni caso la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI i seguenti atti adottati da ARERA:

- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con cui sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”;
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 di “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR -2);
- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 con la quale sono state istituite due componenti perequative (UR1,a e UR2,a), a decorrere dal 1° gennaio 2024 che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alle tariffe dovute per la TARI, con separata evidenza nell’avviso di pagamento TARI;

ATTESO pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i comuni negli avvisi di pagamento TARI dovranno aggiungere due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione relativi a:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, oggetto della componente perequativa UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza;
- a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza.

PRECISATO che:

- la componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- la componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la deliberazione n. 133/2025/R/RIF dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) approvata in data 1 aprile 2025 con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L.26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025;

DATO ATTO che il DPCM approvato il 21 gennaio 2025, stabilisce che l’agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;

CONSIDERATO che ARERA ha stabilito che, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l’anno 2025, è stabilita in 6 euro/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 1, commi da 837 a 847, della Legge n.160/2019, che disciplina il prelievo sui rifiuti all'interno del Canone Unico Patrimoniale destinato ai mercati;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dal 01/01/2023 il servizio di igiene urbana è svolto nel Comune di Botticino dal nuovo gestore Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl;
- il Comune di Botticino ha attivato dal 01/01/2023 un servizio di raccolta porta a porta integrale con applicazione di una tariffa puntuale avente natura tributaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2024 avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento biennale, annualità 2024-2025, del piano economico finanziario (PEF) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni di Arera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) e ss.mm.ii. e n. 389/2023/R/RIF"

CONSIDERATO, per quanto sopra, che si rende necessario provvedere alla deliberazione delle tariffe TARI a copertura del costo del servizio di igiene urbana per l'anno 2025, così come determinato con il piano economico finanziario sopra citato.

PRESO ATTO che l'importo del PEF relativo all'esercizio 2025 ammonta ad € 1.425.562,00 ma che tale valore risulta essere al lordo delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF/2021, che porta ad un importo da finanziare con il gettito TARI per l'esercizio 2025 al netto di tali valori pari ad € 1.366.260,00;

RISCONTRATO che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come indicate dettagliatamente nell'allegato A);

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 73,5% del costo complessivo ed il restante 26,5% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate sulla base dell'aggiornamento biennale, annualità 2024-2025, del piano economico finanziario (PEF) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni di Arera n. 363/2021/r/rif (mtr-2) e ss.mm.ii. e n. 389/2023/r/rif", sono dettagliatamente indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21.10.2024 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2025

RITENUTO pertanto procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, la deliberazione di approvazione delle tariffe dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTA la nota di aggiornamento al documento unico di Programmazione 2025/2027, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2025 e il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2025;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023;

VISTI

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.12 (Apostoli Paolo, Casali Isaia, Cerqui Francesco, Lonati Anna Maria, Tolaini Elisabetta, Busi Giada Santa, Zanola Maria Verena, Carbone Cecilia, Smillovich Gianpaolo, Apostoli Tommaso, Guzzoni Paolo, Bille' Roberta), contrari n.5 (Camadini Gianfranco, Casali Daniele, Temponi Emilia, Cornacchiari Celeste, Mai Irina), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa che precede quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che con propria deliberazione n. 19 del 29/04/2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale, annualità 2024-2025, del piano economico finanziario (PEF) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni di Arera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) e ss.mm.ii. e n. 389/2023/R/RIF”;
3. che l'importo del PEF relativo all'esercizio 2025 ammonta ad € 1.425.562,00 ma che tale valore risulta essere al lordo delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF/2021, che porta ad un importo da finanziare con il gettito TARI per l'esercizio 2025 al netto di tali valori pari ad € 1.366.260,00;
4. di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate sulla base dell'aggiornamento biennale, annualità 2024-2025, del piano economico finanziario (PEF) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, dettagliatamente indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
5. di dare atto che le sopra citate tariffe decorrono dal 01/01/2025.
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% come da decreto del Presidente della Provincia n. 241 del 21/10/2024;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023;

8. di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione consiliare e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.12 (Apostoli Paolo, Casali Isaia, Cerqui Francesco, Lonati Anna Maria, Tolaini Elisabetta, Busi Giada Santa, Zanola Maria Verena, Carbone Cecilia, Smilovich Gianpaolo, Apostoli Tommaso, Guzzoni Paolo, Bille' Roberta), contrari n.5 (Camadini Gianfranco, Casali Daniele, Temponi Emilia, Cornacchiari Celeste, Mai Irina), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Paolo Apostoli

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Fadda
